

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno 19¹⁷.

Data 18 de Julho de 1917.

19

(RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS)

(ENTRADO 19-MAIO-1915.)

„ J U R E M A ”

Interessado BOCHIO GIACINTO.

Assumpto Pedindo restituição da importancia despendida com o seu transporte e o da sua familia, do Porto de BUENOS-AIRES ao de SANTOS.

Antônio Longo *J. G. G. G.*

Handwritten signature/initials on the left margin.



DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

ESTADO DE SÃO PAULO — BRASIL

A

N.º 2038

S. Paulo, 27 de Julho de 1917

Illmo. Sr. Director da Directoria de Terras, Colonização e Imigração.

Transmitto-vos, para os fins convenientes e já informado, o incluso requerimento do colono Bochio Giacinto, pedindo restituição das despesas de viagem do porto de Buenos Aires ao de Santos.

- Saúde e fraternidade

M. C. ...
Director.

requerimento

699) 9 Bg 1 89-
9 eq f 207-



A. S. Moraes 1
24.7.17

Fazenda Calvario, 18 de Julho de 1917
(Estação Jurema)

Ex.^{mo} Sr. Dr. Secretario de Estado
dos Negocios de Agricultura, Commercio
e Obras Publicas
do Estado de S. Paulo

Bochio Giacinto, immigrante, chegou
do ao Porto de Santos, no dia 19 de Maio de
1915, pelo Vapor Re. Vittorio procedente
do porto de Buenos Aires, achando-se loca-
lizado, com sua familia, composta de sua
mulher, Severina de 32 annos, seus filhas
Rosina, de 9, Filomena de 8; Talmira, de
7; Matilde, de 6 e Norma de 3 annos, na
Fazenda do Sr. Antonio Bochio, na
Estação de Jurema, conforme prova com
os documentos juntos, e tendo pago sua
passagem dequelle porto ao de Santos,
vem, respectivamente, pelo presente, requer-
rer digno-se V. Excia., de accordo com a ley,
autorizar a restituição, ao suplicante, da
importancia de L. 320, despendida com o seu
transporte, conforme recibo junto ao presente



(D)

All' emigrante

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE

FLORIO & RUBATTINO

Società Anonima
Sede Centrale ROMA
Sedi Compartimentali PALERMO-GENOVA

Capitale
Sociale L. 60,000,000
interamente versato



COMPARTIMENTO DI GENOVA

Biglietto d'Imbarco N. **32615**

Buono per N. Santo posti di 3.^a Classe

da **BUENOS AIRES** a Santo

col P.^o Re Vittorio

in partenza da Buenos Aires il

toccando gli scali di

durata del viaggio giorni

15 MAY 1915

Nome e Cognome

	ETÀ	CUCETTE	RAZIONI
1. <u>Bochio Giacinto</u>	35	1	1
2. <u>ing Severino</u>	32	1	1
3. <u>Ag. Rozina</u>	9	1	1/2
4. <u>francina</u>	8	1	1/2
5. <u>Palmerio</u>	7	1	1/2
6. <u>Matilde</u>	4	1/2	1/4
7. <u>Teresa</u>	3	1/2	1/4
Chiamata da Santo 10 171		TOTALE	6 4

HOSPEDARIA DE EMIGRANTES
SÃO PAULO
31 MAI 19 1915
Livre de Fis. 128

GENOVA - Stab. Schenone - 6984

Nolo di passaggio \$ carta per ogni posto commerciale.

NOLO PAGATO: Posti N. a \$ carta per posto, totale \$ carta

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è fissata in L.it. cinque per ogni decimo di metro cubo.

BUENOS AIRES li **15 MAY 1915** 19

L'Agente
[Signature]
UFFICIO PASSEGGIINI 3.^a CLASSE

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (Capo II)

(31 Gennaio 1901)

Art. 6 (1. comma). — Emigrante, per gli effetti del presente Capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'Emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

Art. 26. — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore od il suo rappresentante con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al Prefetto della Provincia, all'Ispettore di emigrazione o al comitato del luogo ove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

Art. 27. — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate appellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal presidente del Re, da un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale ed il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante si intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione

delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza.

Il commissariato preleverà dalla esazione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovano all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi a giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Articolo 74 del Regolamento.

Lettera E. — Ragazzi fino a 1 anno non compiuti gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

Lettera G. — Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, perchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza di bagaglio è tassata in ragione di Lit. 5 per ogni decimo di metro cubo.

Tabella della razione viveri dovuta agli emigranti

(Art. 181 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1904, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore 1° Novembre 1904).

TABELLA N. 1 indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	Involl	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
Pane fresco di puro frumento a quattro quarti (a)	600	600	600	600	600	600	600	4200
Carne di bua fresca (b)	300	300	—	300	—	300	300	1500
Pasta di prima qualità e di puro grano duro	160	80	200	130	210	80	130	980
Riso di buona qualità	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccafisso, di buona qualità	—	—	—	—	120	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio, di buona qualità (c)	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate	200	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli	50	40	50	—	70	50	—	260
Lenticchie	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi	—	—	—	—	—	—	50	50
Cipolle	—	—	—	50	—	50	—	100
Olio d'oliva puro, di buona qualità	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani)	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe	—	—	—	10	—	—	—	20
Caffè, di buona qualità	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro a non meno di 12° grado	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5

TABELLA N. 2 indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Involl	Caffè e pane pure caffè e biscotto.	Pasta in brodo - Carne e fagioli accomodate - Vino - Pane.	Carne e patate in stufato Vino - Pane.
Martedì	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zimino - Vino - Pane.
Mercoledì	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insal. - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Giovedì	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragù con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Venerdì	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e pa- tate in insalata - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino - Pane.
Domenica	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insalata - Vino - Pane.

(a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di prima qualità, in ragione di tre quarti del peso del pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne s'intende pesata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) si distribuisce anche come companatico.

Disposizioni regolamentari

1. — Il passeggero che dopo avere staccato il biglietto manca alla partenza non ha diritto al rimborso del prezzo pagato. Provando all'Amministrazione od agli agenti della Società che egli fu impedito per caso di forza maggiore, gli verrà fatto valido il biglietto sul primo proscatto della Società avente posti della classe corrispondente al biglietto stesso.

Solamente in caso di morte del passeggero avvenuta prima della partenza, nel viaggio di andata, si farà luogo al rimborso del prezzo pagato in favore degli eredi.

2. — Il passeggero deve provvedersi di passaporto o di qualsivoglia altro documento richiesto dalle Autorità del punto di partenza. L'impedimento alla partenza per mancanza od irregolarità di tali documenti non è considerato caso di forza maggiore.

3. — Il biglietto di passaggio è valevole soltanto per la persona o le persone in esso indicate, quindi non può essere ceduto ad altri. Verificandosi che il passeggero non sia il vero titolare del biglietto che presunta o faccia uso d'un biglietto non valevole, egli sarà tenuto a pagare il passaggio al prezzo di tariffa con l'aumento del 50%, salvo che il passeggero nel primo caso faccia constatare l'errore indicazione del proprio nome, rimanendo intatti i diritti competenti alla Società od al vero titolare, per l'uso abusivo del biglietto presentato.

4. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno della partenza, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

5. — Il passeggero deve uniformarsi ai Regolamenti della Compagnia ed alle disposizioni date dal Comandante nell'interesse del servizio di bordo. Egli occuperà il posto indicato dal biglietto ed in mancanza di indicazione quello che gli sarà assegnato dal Comandante o dagli appositi incaricati.

6. — Sono considerati bagagli i soli effetti d'uso; quindi gli oggetti che non fossero tali, se portati a bordo dai passeggeri come bagaglio, pagheranno l'eccedenza sopra indicata ancorchè non raggiungessero il volume consentito per bagaglio.

7. — Ogni collo di bagaglio deve portare chiaramente indicato: nome, cognome, classe e destinazione del passeggero cui appartiene.

8. — Le spese d'imbarco e sbarco del passeggero nonchè del proprio bagaglio, salvo convenzioni contrarie sono a carico del passeggero.

9. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano, in conformità al regolamento di bordo.

10. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

11. — Il Capitano dietro giudizio del Medico di bordo ha facoltà d'impedire l'imbarco ai passeggeri affetti da malattia e di sbarcarli durante la traversata in porto intermedio quando lo giudicasse opportuno. In tal caso il viaggio potrà essere compiuto con altri vapori della Società purchè sia cessato lo stato di malattia.

12. — L'Amministrazione non risponde verso il passeggero per le misure sanitarie alle quali fosse assoggettato al suo arrivo.

13. — Il passeggero che a bordo desidera far passaggio da una classe all'altra superiore deve pagare la differenza a norma di tariffa.

14. — I biglietti rilasciati negli scali intermedi non impegnano la Società che per i posti ancora disponibili, i quali saranno assegnati ai primi iscritti.

15. — Il passeggero è direttamente responsabile verso la Società per tutte le contravvenzioni, molestie e multe alle quali per sua colpa potesse essere assoggettato il vapore dalle Autorità Doganali, Sanitarie, di Pubblica sicurezza e Postali.

3

Mod. 217

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

Capitale Sociale L. it. 60.000.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

AGENZIA DI SAN PAOLO

RICEVUTA

Ricevuto da Sig. José
Cosentino e Luísa

la somma di Lit. trecento e venti

per importo passaggio a favore di

Bochio Giacinto e
famiglia per il quale

fu rilasciato il Buono N.º 0171

Serie F per posti 4 di 3^a Classe
da Bayres a Santos

con Vapori della NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Spaulo li 22-4-1915

L'Agente

SOCIEDADE ANONIMA MARTINELLI

Da conservarsi dal Chiamante.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

GENOVA - BIAS. PELLAS 9-913

320 X

475 -

160

224

224

Petto

2481600

DA CONSERVARSI DAL CHIAMANTE

Em abaixo assignado Antonio Bochio, proprietario da Fazenda denominada, Calvario, na Estação de Jurema, com lavoura de café; attesto que o colono Bochio Giacinto junto a sua familia, acha-se colonizado na minha Fazenda, estive no Brazil, e permaneceu cinco annos consecutivos na lavoura do Estado, desde o anno 1908 até 1913, e actual mente, acha-se na minha Fazenda como colono; o que dou fé

Para ser verdade, faço esta declaração, para os devidos effectos

Taquaritinga, 18 de Julho de 1917
 Antonio Bochio



Presenciei e validei a
 a firma supra, dou fé.
 Taquaritinga, 18 de Julho de 1917
 Meu testemunho: J. F. Leite
 Julio Ferreira Leite
 1.º Tabelião

Julio Ferreira Leite
 1.º Tabelião e Escrivão
 TAQUARITINGA-E. S. Paulo



O Cidadão Germano Dias da
Costa 3: Juiz de Paz em Exercício
neste districto de Taquaritinga

Attesto na qualidade de 3: Juiz
de Paz em exercicio, neste districto, que
Bochio Chiacinto reside neste districto
juntamente com a sua familia na
Fazenda Calvario, de propriedade do
Sr. Antonio Bochio, tratando de cafe
como colono na mesma Fazenda

Taquaritinga,
03: Juiz de Paz
Germano



Julho de 1917
Exercicio
Dias da Costa

Recebeo vossa deia a
firma supra, deu Ji.
Taquaritinga, 18 de Julho de 1917
Deu Ferreira? J. F. Oliveira
Julio Ferreira Leite
1.º Tabelião

Julio Ferreira Leite
1.º Tabelião e Escrivão
TAQUARITINGA-E.S. Paulo




N. 52.

6

BOCHIO GIACINTHO, expontaneo, ita-
liano, agricultor, de 35 annos, sua mulher, Severina, de 32 annos, seus
filhos, Rosina, de 10, Filomena, de 8, Palmira, de 7, Matilde, de 4, e
Norma de 3 annos de idade, procedentes do porto de Buenos Aires, vieram
pelo vapor " Ré Vittorio," entraram na Hospedaria deste Departamento, em
19 de Maio de 1915 e seguiram para a fazenda do Sr. Antonio Bochio, na es-
tação de Jurema, contractados pela procura n.714.

Tendo o requerente chegado na vi-
gencia do Decreto n.2.533, de 16 de Setembro de 1914, que suspendeu a
restituição das despesas de viagem a todos os immigrants expontaneos e
tendo o requerente deixado ~~esgotar-se~~ o prazo de dois annos, dentro
dos quaes é facultada a solicitada restituição, conforme prescreve o art.
111, do Decreto n.2.400, de 9 de Julho de 1913, -parece-me que o presente
requerimento poderá ser INDEFERIDO, - dispensando-se, por esse motivo, o
cumprimento de algumas formalidades. O requerente despendeu Francos 320,
conforme documento de fls.3.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 27 de Julho de 1917.


Director.

Arquivo a vista de informação
6/8/17
